



## ACCORDO QUADRO

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA  
EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, SCUOLE  
INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO  
GRADO, ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER LE  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, SERVIZIO DI  
PRE E POST SCUOLA E CENTRI RICREATIVI DIURNI PER  
L’AMBITO DI CINISELLO BALSAMO tra l’Azienda Speciale  
Consortile “Insieme per il Sociale” -IPIS- ed un operatore economico,  
ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.  
mediante Piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

**Lotto 1: CIG 863347481F**

**Lotto 2: CIG 8633538CEE**

**Lotto 3: CIG 86337625CA**

**Lotto 4: CIG 86337961DA**

## TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

### **Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro**

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi di seguito specificati:

**Lotto 1: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 863347481F**

**Lotto 2: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CIG 8633538CEE**

**Lotto 3: SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA CIG 86337625CA**

**Lotto 4: SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI CIG 86337961DA**

Le disposizioni riportate nel documento trovano applicazione per tutti i lotti, fatta salva specifica diversa indicazione.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili
- la suddivisione in lotti ai sensi dell'art.51 D.lgs. 18.4.2016, n. 50, tenendo conto delle diversità delle prestazioni richieste e dell'utenza differenziata
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell'accordo.

Il presente capitolato stabilisce per ciascun lotto (se non diversamente indicato) le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta impegna la stessa a presentare le offerte nelle singole procedure di appalto specifico che verranno successivamente indette dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di non rispondere in una sola procedura di appalto specifico indetto nel corso della durata di validità dell'accordo

#### **Art. 2 – Durata dell'accordo quadro**

L'accordo quadro avrà durata di **quattro anni** - presumibilmente a far data dal mese di giugno 2021, o a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di rinnovare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel Presente Capitolato e nel Disciplinare di Gara

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L'impresa è obbligata ad accettare la proroga.

#### **Art. 3 – Ammontare dell'accordo**

La spesa complessiva stimata per l'acquisizione dei servizi ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è così suddiviso

**Lotto 1: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO)** importo stimato complessivo **euro 6.722.100,00** oltre IVA, di cui € 67.221,00 pari all'1% per oneri sicurezza aziendale non soggetti al ribasso

**Lotto 2: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVASCOLASTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:** importo stimato complessivo **euro 2.604.176,00** di cui € 26.041,76 pari all'1% per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti a ribasso

**Lotto 3: SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA** importo stimato complessivo **euro 208.224,00** di cui € 2.082,24 pari all' 1% per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti a ribasso

**Lotto 4: SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI** importo stimato complessivo **euro 200.072,00**, di cui € 2.000,72 pari per l'1% per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti a ribasso

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante.

Il corrispettivo dell'appalto potrà essere finanziato da Fondi dei comuni dell'Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo, Regionali e Statali

Nell'ipotesi di una eventuale proroga di dodici mesi da prevedersi eventualmente nelle more della nuova procedura di gara, va sommato il seguente importo IVA esclusa.

**Lotto 1: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO**  
**€ 1.680.525,00**

**Lotto 2: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:**  
**€ 651.044,00**

-  
**Lotto 3: SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA**  
**€ 52.056,00**

**Lotto 4: SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI**  
**€ 50.018,00**

**Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie**

Le prestazioni principali dei presenti accordi quadro consistono in

**Lotto 1) Servizio Assistenza Educativa Scolastica** : organizzazione e gestione di interventi educativi individualizzati, che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità attraverso la promozione ed il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, differenziati in base alla tipologia della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti gli *Asili Nido, Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado* come disciplinate nella parte prestazionale del presente capitolato.

**Lotto 2) Servizio Assistenza Educativa Scolastica** : organizzazione e gestione di interventi educativi individualizzati, che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità attraverso la promozione ed il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, differenziati in base alla tipologia della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti la *Scuola Secondaria di Secondo Grado* come disciplinate nella parte prestazionale del presente capitolato

**Lotto 3) Servizio pre-post scuola:** sorveglianza e assistenza, secondo una precisa programmazione ludico-socializzante, educativa dei minori frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria; il servizio è finalizzato ad agevolare le famiglie in cui i genitori lavorano, come disciplinato nella parte prestazionale del presente capitolato

**Lotto 4) Servizio Centri Ricreativi Diurni** attività educative e ricreative volte ad organizzare il tempo libero dei bambini in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, e assolvere la funzione sociale in quanto costituiscono un aiuto alle famiglie che, dovendo trascorrere in città il periodo estivo, hanno la

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

necessità di affidare i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate, come meglio disciplinato nella parte prestazionale del presente capitolato

**Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici**

Ciascun lotto del presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri che saranno indicati nel disciplinare di gara secondo i disposti dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

**Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti.**

Per ciascun lotto, Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora la ditta aggiudicataria nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori
- il patto d'integrità

I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.

**Ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.**

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'Impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA.

**Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite presso le sedi scolastiche sia statali che non statali frequentate dai minori residenti nei comuni soci di Azienda INSIEME PER IL SOCIALE Azienda Speciale per i Servizi alla Persona d'ora in avanti denominata IPIS.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.

#### **Art. 8 – Subappalto**

È previsto il subappalto. Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso, tuttavia, IPIS rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'immediata decadenza dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

#### **Art. 9 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda**

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art.1406 e seguenti del codice civile e dell'art. 106 del D.lgs.. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### **Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima in ogni tempo possa indirizzare ordini e notificare atti.

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro stesso.

L'appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve garantire la propria reperibilità durante tutti i giorni di apertura del servizio.

La stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

#### **Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.**

All'interno dell'accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all'impresa che si sarà aggiudicata l'appalto mediante invio di apposito ordinativo di servizio, che avverrà di regola dopo la



firma del contratto di appalto specifico, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l'avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto, in esecuzione anticipata.

L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell'ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l'ordine, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.30, c. 5, del D.lgs. 50/2016 in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

#### **Art. 12 – Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.**

Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto, la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato

#### **Art. 13 – Prestazioni richieste**

I Capitolati Prestazionali individuano le tipologie di attività e di azioni necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d'arte.

**Art. 14 – Forniture a piè d'opera**

Il prezzo delle prestazioni richieste comprende sempre tutte quelle necessarie alla perfetta regola d'arte di quanto richiesto. Nei prezzi sono compresi le attività e i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.

**Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni**

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata.

La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto specifico e dell'accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

**Art. 16 – Espletamento delle prestazioni**

La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

**Art. 17 – Responsabile di servizio**

Ai sensi dell'art.101 del D.lgs. 50/2016 la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Responsabile di Servizio della stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

**Art. 18 – Inizio delle prestazioni**

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.lgs. 50/2016; in tal caso il Responsabile di servizio indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il responsabile del servizio fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.



Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione delle stesse:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal responsabile di servizio;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal responsabile di servizio o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- f) le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'accordo quadro.

#### **Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni**

Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile di servizio ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal responsabile di servizio nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto l'azienda appaltatrice affinché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo

quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, la stazione appaltante può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il responsabile di servizio compila il verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del responsabile di servizio e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il responsabile indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso, si applica quanto previsto dall'articolo 111 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 20 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

#### **Art. 21 – Varianti in corso di esecuzione**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più relativamente ai LOTTI 1 e 2, e nella misura del 50% in più relativamente ai LOTTI 3 e 4 rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto di appalto specifico derivante dall'accordo quadro nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dalla stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile del servizio abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## **Art. 22 – Pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture mensili per il servizio di assistenza scolastica (11 fatture da settembre a luglio qualora vi siano minori frequentanti l'asilo nido), per il servizio di pre e post scuola (10 fatture mensili da settembre a giugno), per il servizio Centri Ricreativi Diurni e dettagliato report delle attività svolte. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle attività svolte suddivise per ciascun operatore.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i termini di legge.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto e verificato.

Il responsabile di servizio provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

In relazione al Decreto Legislativo 148/2017 che prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7-ter del DPR 633/72 in materia di scissione dei pagamenti anche per le operazioni effettuate nei confronti delle Aziende Speciali Sovracomunali, tutte le Fatture emesse ad Azienda IPIS dovranno riportare la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter DPPR 633/72"

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.

Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 23 – Percentuale interessi per ritardato pagamento**

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

#### **Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta aderente all'accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta aderente all'accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 25 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice Civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art.106, c. 13 del D.lgs..50/16.

#### **Art. 26 – Revisione e adeguamento dei prezzi**

**Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali;** pertanto, i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti specifici.

#### **Art. 27 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione**

Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica delle attività è svolta secondo quanto previsto al titolo II del presente capitolato.

#### **Art. 28 – Riservatezza**

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benessere della stazione appaltante.

#### **Art. 29 – Tutela del segreto professionale**

**Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio;** l'aggiudicataria si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

#### **Art. 30 – Privacy**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dalla normativa compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno di IPIS; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli indicati negli articoli 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 22 del GDPR cui si rinvia;
- f) Titolare del trattamento dei dati è Azienda Speciale Consortile INSIEME PER IL SOCIALE, nella persona del Direttore Generale dr Luigi Leone, direttore@insiemeperilsociale.it
- g) Azienda IPIS ha nominato come Data Protection Officer (DPO) il dott. Angelo Alabisio contattabile inviando una mail a dpo@insiemeperilsociale.it
- h) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (art. 6.1 lettera b) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici concorrenti.
- i) L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

#### **Art. 31 – Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**



mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

**Art. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

**Art. 33 – Obblighi a carico dell'impresa.**

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. l'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
- b. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;



- c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- d. l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- e. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f. l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- g. l'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

#### **Art. 34 – Sicurezza: Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**

L'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda

IPIS, da gennaio 2016, si è dotata di una procedura per l'elaborazione del DUVRI e ha predisposto il DUVRI PRELIMINARE rev. 01 dicembre 2017, allegato al presente documento, per informare sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, promuovere la cooperazione tra gli operatori economici e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Rischi interferenti: sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente,
- rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione

I Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza

In base al comma 5 dell'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.; sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni, in € 0,00, non essendo presenti interferenze con le attività l'ASC IPIS, Committente del presente appalto e referente tecnico per l'ambito territoriale.

***Possono sussistere interferenze con gli enti e le strutture educative presso cui sono erogati i servizi oggetto dell'appalto per sovrapposizione con lavoratori di altri operatori economici presso le sedi operative.***

Stima dei costi per la sicurezza da interferenze con Committente	
Totale Costi	0,00€

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 56/2017.

Per il Lotto n. 1

Gli oneri a carico della ditta appaltatrice per la sicurezza aziendale non suscettibili a ribasso sono pari a € 67.221,00 pari all'1% sull'ammontare intero dell'appalto

Per il Lotto n. 2

Gli oneri a carico della ditta appaltatrice per la sicurezza aziendale non suscettibili a ribasso sono pari a € 26.041,76. pari all'1% sull'ammontare intero dell'appalto

Per il Lotto n. 3

Gli oneri a carico della ditta appaltatrice per la sicurezza aziendale non suscettibili a ribasso sono pari a € 2.082,24. pari all'1% sull'ammontare intero dell'appalto

Per il Lotto n. 4

Gli oneri a carico della ditta appaltatrice per la sicurezza aziendale non suscettibili a ribasso sono pari a € 2.000,72 pari all'1% sull'ammontare intero dell'appalto

All'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione, l'aggiudicataria dovrà inoltre comunicare a IPIS:

- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

L'aggiudicataria è inoltre tenuta a:

- **redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi**, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente Capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
- partecipare alla elaborazione e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze **con gli enti ospitanti il servizio**;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

L'aggiudicatario dovrà presentare le autocertificazioni, propedeutiche all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto:

- del possesso dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.lgs. 81/08), art 26, c. 1, lett. a), punti 1) e 2),
- dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi D.lgs. 81/2008, art 15 "Misure generali di Tutela" e artt.36 e 37 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori"

-

#### **Art. 35 – Anticipazione**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

#### **Art. 36 – Garanzia a corredo dell'offerta**

La garanzia a corredo dell'offerta è stabilita, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, dell'importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro per ogni singolo lotto così specificata:

LOTTO n. 1 in misura pari al 2%: € 134.442,00

LOTTO n. 2 in misura pari al 2%: € 52.083,52

LOTTO n. 3 in misura pari al 2%: € 4.164,48

LOTTO n. 4 in misura pari al 2%: € 4.001,44

e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fidejussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'offerta, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.lgs. n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 93, c. 9 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 37 – Cauzione definitiva per l'accordo quadro e per i singoli appalti specifici**

Al fine di evitare costi sproporzionati all'impresa aderente all'accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull'importo complessivo stimato dell'accordo stesso.

Al momento dell'affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/16. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall'accordo

quadro.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

#### **Art. 38 – Riduzione delle garanzie**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la ditta aderente all'accordo quadro dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

#### **Art. 39 – Assicurazioni a carico dell'impresa**

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

IPIS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire IPIS da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

#### **- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:**

La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona; la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del

danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;

- d) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;
- e) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
- f) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

L'aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

La polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto.

Copia delle suddette polizze, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata a IPIS al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto da IPIS.

**Ogni anno l'aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.**

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del



singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

#### **Art. 40 – Danni a cose e persone**

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati della ditta appaltatrice.

A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta appaltatrice il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

#### **Art. 41 – Imposte e oneri fiscali.**

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

#### **Art. 42 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.lgs. 50/16.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all'accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell'accordo del lotto di riferimento al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell'accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti

#### **Art. 43 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate alla Ditta Affidataria le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

<b>Inadempienza</b>	<b>Penale</b>
Mancata sostituzione del personale educativo assegnato	€ 500,00



Sostituzione del Coordinatore non adeguatamente motivata	€ 1000,00
Mancato invio del personale educativo (€ 200,00 per ogni giorno di ritardato avvio del servizio)	€ 200,00
Mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato	€ 2.000,00
Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata	€ 1.000,00
Mancata produzione della documentazione richiesta (report andamento dei servizi o accessi)	€ 500,00
Mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono integrazione degli obblighi del presente capitolato	€ 1.000,00
Mancata comunicazione dell'organizzazione e della variazione dell'orario di servizio	€ 500,00
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza	€ 500,00
Qualora da sopralluoghi o controlli non si evinca uno standard qualitativo soddisfacente del servizio erogato	€ 1.000,00

Le penali sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/Pec. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del servizio. L'Azienda I.P.I.S. procede all'applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Azienda I.P.I.S. avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 44 – Grave errore contrattuale**

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) subappalto non autorizzato

- d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
- f) cessione dell'Azienda non comunicata, cessazione dell'attività o fallimento;
- g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
- h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all'art. 44 durante la validità dell'accordo quadro
- i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a migliororia, precisazione o integrazione del presente Capitolato

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.

#### **Art. 45 – Risoluzione dell'accordo quadro**

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'accordo quadro;
- b) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- c) in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;
- d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- f) sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- h) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocimento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

#### **Art. 46 - Recesso dal contratto**

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

#### **Art. 47 - Accordo bonario e transazione**

Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l'art.205 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 48 - Tribunale competente.**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Monza. È esclusa la clausola arbitrale.

#### **Art. 49 - Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici**

Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell'art.76, c. 4, del D.lgs. n. 50/16, la ditta aderente all'accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o

privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

**Art. 50 – *Trattamento dati personali***

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

**TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE**  
**LOTTO n.1**  
**SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, SCUOLE**  
**INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO**  
**CIG 863347481F**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori disabili inseriti negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione scolastica per favorire la partecipazione dello studente alle attività didattiche.

Il servizio educativo individualizzato si pone le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) favorire il recupero e lo sviluppo della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del tessuto scolastico e del territorio, sotto il profilo dell'autonomia, della comunicazione e della formazione personale e relazionale;
- b) garantire al minore disabile la possibilità di integrazione nell'ambito della programmazione e dell'attività scolastica ed extrascolastica;
- c) consentire al minore disabile la permanenza nel suo naturale ambiente di vita e ridurre al minimo la probabilità di Legg ricorso a strutture residenziali, qualora non siano strettamente indispensabili.

L'entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l'Azienda IPIS valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a bando, comunicherà all'aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale. L'effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'Assemblea dei Soci di Azienda IPIS di attivare il servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

**Art. 2 – Titolarità dei servizi**

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda IPIS, riconosciuta con specifici contratti di Servizio da parte dei Comuni dell'Ambito di Cinisello Balsamo.

IPIS è interessata al risultato del servizio appaltato, l'organizzazione interna adottata dal gestore per l'ottenimento di detto risultato è responsabilità dell'azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con l'Azienda IPIS.

Per la gestione dell'appalto Azienda IPIS ha individuato le seguenti figure:

- Il Direttore Aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell'Azienda durante l'appalto e sottoscrizione del contratto;
- Il Responsabile dei Servizi Fragilità e il Coordinatore di Area, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

**Art. 3 – Riferimenti normativi**

Il Servizio oggetto dell'appalto ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Legge della Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”
- Legge 107/2015 “La Buona Scuola”

#### **Art. 4 – Durata del contratto di affidamento**

L’Accordo Quadro ha durata di 48 mesi a far data dall’effettivo inizio del servizio, presumibilmente dall’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. Al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, Azienda IPIS si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni.

#### **Art. 5 – Valore economico dell’appalto, adeguamento dei servizi e dei corrispettivi**

L’importo a base d’asta indicativo, per la durata di 48 mesi, a far data dall’effettivo inizio del servizio, è pari ad euro € 6.722.100 comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso.

La base d’asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività storicamente attuate e preventivate per l’anno scolastico in essere mediamente pari a circa 83112 ore annue per gli interventi.

Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell’aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

La base d’asta prevede l’elaborazione del documento di valutazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

Il corrispettivo potrà essere adeguato decorso il primo anno di durata contrattuale, su esplicita richiesta dell’impresa aggiudicataria, in misura non superiore al 75% dell’incremento percentuale annuo dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’anno precedente.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente nell’offerta economica

#### **Art. 6 – Oneri a carico dell’azienda IPIS e dell’impresa aggiudicataria**

##### A carico di IPIS

Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di Azienda IPIS

---

**Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**



A carico dell'Impresa aggiudicataria

All'impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

**Art. 7 – Destinatari del servizio**

Destinatari degli interventi educativi individualizzati sono le persone portatrici di disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie, frequentanti gli asili nido e le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, residenti nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino.

La certificazione richiesta è:

- verbale di accertamento alunno in situazione di handicap rilasciato da ATS e diagnosi funzionale redatta da specialista (U.O.N.P.I.A. o Centri accreditati) che ha in carico il minore;
- eventuale certificazione l. 104/92;
- in caso di minori 0-3 anni è sufficiente la certificazione dello specialista di riferimento dipendente da Servizio Pubblico o Servizio Accreditato che attesti lo stato di disabilità in corso di accertamento e la necessità di attivare supporti educativi individualizzati.

**Art. 8 – Caratteristiche dei servizi appaltati**

Il servizio si realizza attraverso l'erogazione di assistenza educativa in ambito scolastico ed extrascolastico (Assistenza Educativa Mista).

L'attivazione del servizio dovrà garantire un modello operativo che pur tenendo conto della specificità del servizio al singolo minore sviluppi in sinergia con tutte le figure operanti nella scuola (educatori e docenti) e in particolare per ogni singolo plesso scolastico, la costruzione di equipe stabili che possano costruire percorsi progettuali fruibili da gruppi di bambini e nel contempo dare la possibilità agli educatori assegnati al plesso di lavorare in rete tra adulti e adulti e minori

**L'assistenza all'interno di contesto scolastico/servizio all'infanzia** è un complesso di prestazioni effettuate da personale avente la qualifica di educatore. Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

1. accompagnamento all'integrazione relazionale, emotiva didattica ed educativa del minore disabile all'interno del contesto educativo/scolastico favorendo lo sviluppo delle potenzialità e capacità;
2. sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e quello non docente che opera nella scuola, con il personale educativo/ausiliario che lavora nel servizio all'infanzia;
3. lavoro su un progetto di inserimento ed integrazione all'interno del gruppo classe;
4. supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore disabile in condivisione con la famiglia

**Assistenza educativa mista:** La progettualità socioeducativa a favore di minori disabili, in capo ai Servizi Sociali Comunali, può prevedere l'intervento educativo individualizzato in contesto sia scolastico che domiciliare/territoriale, per cui si richiede la necessaria connessione progettuale educativa, effettuate da personale avente la qualifica di educatore.

L'attività dell'assistenza educativa è programmata su anno scolastico (con segnalazione indicativamente entro 15 luglio) e l'individuazione da parte dell'operatore economico delle figure educative e della organizzazione del servizio presumibilmente entro il 30 luglio.

Dopo la valutazione da parte dei Servizi Sociali Comunali, la richiesta del servizio arriva ad Azienda IPIS che richiede all'operatore economico di attivare l'intervento.

L'operatore economico individua le figure educative cui far seguire le progettualità segnalate. Sarà inoltre compito dell'educatore predisporre una scheda progetto per il singolo caso integrandosi con tutto il team scolastico e qualora possibile, con gli operatori di riferimento del Servizio Sociale Comunale

Al fine di permettere di elaborare delle proposte progettuali che possano rispondere alle esigenze, si riportano di seguito i volumi di attività del servizio oggetto del presente accordo quadro, preventivate per l'anno scolastico 2020/2021

<b>Comune di Cinisello Balsamo</b>			
	n. bambini attivi	ore settimanali	Ore previste 2020/2021
Nido	7	70	
Infanzia	35	238	
Primaria, secondaria di primo grado, adh	177	1026	
<b>Tot. Ore</b>		<b>1334</b>	<b>43.868</b>

<b>Comune di Cusano Milanino</b>			
	n. bambini attivi	ore settimanali	Ore previste 2020/2021
Nido	1	15	
Infanzia	12	45	
Primaria, secondaria di primo grado, adh	46	162	
<b>Tot. Ore</b>		<b>222</b>	<b>7.314</b>

<b>Comune di Cormano</b>			
	n. bambini attivi	ore settimanali	Ore previste 2020/2021
Nido	0		
Infanzia	11	36	
Primaria, secondaria di primo grado, adh	41	171	
<b>Tot. Ore</b>		<b>207</b>	<b>7.146</b>

<b>Comune di Bresso</b>			
	n. bambini attivi	ore settimanali	Previsione anno 2020/2021
Nido	0	0	
Infanzia	15	123	
Primaria, secondaria di primo grado, adh	55	536	
<b>Tot. Ore</b>		<b>659</b>	<b>24.784</b>

**Art. 9 – Luoghi e modalità di esecuzione del servizio**

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati:

- presso le sedi dei servizi all'infanzia comunali o accreditati;
- di norma presso le scuole del Comune di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e Bresso con possibilità di richiedere l'attivazione del servizio anche presso scuole con sede in Comuni limitrofi, laddove risulti sostenibile la raggiungibilità da parte dell'educatore in relazione a percorrenze/tempi d'intervento educativo;
- presso il domicilio dell'utente e/o nei luoghi limitrofi previsti in fase di progettazione (interventi misti).

L'aggiudicatario deve altresì provvedere a dotare il proprio personale di quanto necessario all'attuazione piena delle attività previste nel progetto educativo (es. mediante acquisto beni e servizi, trasporti, pasti per gli educatori ecc.), facendosi carico dei relativi costi. Non fanno capo all'aggiudicatario, ma ai diretti interessati, i costi per acquisto di beni e servizi per gli utenti (es. ingresso a musei, impianti sportivi, teatri, biglietti trasporto pubblico locale, gite, ristoranti, ecc.)

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

Indicativamente circa il 15% degli operatori in servizio nell'anno scolastico 2020/2021 svolge la propria attività durante il servizio mensa scolastica

Premesso che nell'espletamento del servizio dovranno rispettarsi tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'attività suddetta potrà svolgersi nei seguenti luoghi e spazi:- ordinariamente, all'interno dell'ambiente scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola,; - in caso di emergenza sanitaria, a distanza per via telematica attraverso mezzi (computer per gli operatori) e piattaforme messe a disposizione dalla scuola o, in assenza, da parte del soggetto gestore che garantiscano il rapporto tra utente e operatore;- in spazi diversi dell'ambiente scolastico, concordati con la scuola, (es. parchi, musei, biblioteche, ecc.) che si dovessero rendere disponibili al fine di garantire eventi imprevisti ed imprevedibili a tutela della salute pubblica (ad esempio il "distanziamento sociale" post COVID-19);- a domicilio dell'utente nelle situazioni in cui il gruppo di lavoro che ha in carico l'utente (servizi socio-sanitari, scuola, ecc.) valuti l'opportunità di un intervento a sostegno delle capacità di apprendimento del soggetto a causa di assenze prolungate dovute a problematiche impreviste ed imprevedibili. Tale intervento dovrà essere valutato dal Servizio Sociale competente e dal Soggetto gestore e dovrà essere svolto in sicurezza da parte dell'operatore

#### **Art. 10 – Orari di svolgimento dell'Assistenza Educativa**

L'assistenza educativa individualizzata (inclusa quella garantita presso contesti strutturati scuola/servizi all'infanzia comunali) si svolge ordinariamente dal lunedì al venerdì/sabato (qualora l'apertura della scuola lo preveda).

Rilevazione della durata effettiva della prestazione. Si richiede che la cooperativa metta a disposizione un sistema di rilevazione della durata effettiva della prestazione svolta presso l'utenza attraverso registrazioni automatiche dell'ora d'inizio e fine prestazione, con strumenti consultabili anche da Azienda IPIS.

Nella trasmissione del report mensile dovranno essere esposte e rendicontate le ore effettuate giornalmente.

Il mancato rispetto della durata degli interventi concordati legittimerà il non riconoscimento del corrispettivo.

Al fine di consentire le rendicontazioni previste, l'aggiudicataria dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta di Azienda IPIS, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli operatori che hanno prestato servizio durante l'anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali del servizio, settimane contributive, etc.).

#### **Art. 11 – Monitoraggio del servizio**

Sono previsti i seguenti incontri per il monitoraggio e la verifica del servizio:

- a) Monitoraggio servizio alla presenza del **Coordinatore della Cooperativa**:
  - Mensilmente tra il Coordinatore di Azienda IPIS e il Coordinatore dell'Ente Gestore (o al bisogno)
- b) Incontri con Famiglie e Istituzioni Scolastiche (GLH /GLI). A tali incontri, che si svolgeranno di norma entro il mese di dicembre ed entro la conclusione dell'anno scolastico alla presenza di genitori, insegnanti, Neuropsichiatria, **educatori ad personam**, parteciperanno :
  - l'assistente sociale comunale per i minori in carico al Servizio Sociale comunale

- il Coordinatore dell'Ente Gestore aggiudicatario del servizio, per i minori NON in carico al Servizio Sociale Comunale e anche il coordinatore di IPIS per tutti i nuovi casi (non in carico ai servizi sociali)
  - il Coordinatore dell'Ente Gestore aggiudicatario del servizio e il coordinatore di IPIS per i casi in carico ai servizi sociali comunali di particolare complessità/con necessità di puntuale verifica e/o ridefinizione complessiva del progetto, su richiesta del Servizio sociale comunale ed eventualmente della Neuropsichiatria di riferimento.
- c) In caso di situazioni che necessitano l'attivazione di educativa anche a domicilio, prima dell'avvio dell'intervento viene effettuato, presso la sede dei servizi sociali comunali, l'incontro preliminare con le famiglie, per la presentazione dell'educatore e degli obiettivi dell'intervento a domicilio.  
A tale incontro partecipano il Coordinatore di Azienda IPIS, l'Assistente Sociale di riferimento e l'educatore individuato.  
Gli stessi soggetti garantiscono anche un incontro di verifica in corso d'anno con la famiglia.
- d) Verifica progetto individuale. Sono previsti due incontri all'anno per ogni minore seguito dal Servizio (ottobre/novembre e aprile/maggio), di verifica e monitoraggio del progetto individuale, ai quali partecipano il Coordinatore dell'Ente Gestore, l'educatore e, ove previsto, il servizio sociale comunale (l'Assistente Sociale di riferimento).

#### **Art. 12 – Debito informativo**

Ogni anno entro il 30 giugno l'Aggiudicataria si impegna a fornire ad IPIS relazione esplicativa sull'andamento del servizio, (sulla base di uno schema fornito da Azienda IPIS) evidenziando carenze e difficoltà, fornendo altresì suggerimenti e proposte per il miglioramento dello stesso. Gli educatori per ogni singolo minore in carico compileranno una scheda progetto (la cui strutturazione sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica) da inviare entro il mese di dicembre con indicazione degli obiettivi, metodologie e particolari strategie ed entro il 30 giugno con la verifica del lavoro svolto.

#### **Art. 13 – Formazione e supervisione tecnica**

Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo supervisione tecnica e interventi di formazione per **almeno 25** ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti verranno concordati con IPIS, in base alle esigenze che emergeranno dalle equipe degli educatori e dalle specifiche problematicità dei casi segnalati, senza alcun onere aggiuntivo per IPIS.

Il piano della formazione deve essere comunicato a IPIS con cadenza almeno annuale, in occasione della firma dei singoli contratti d'appalto.

#### **Art. 14 – Personale: requisiti specifici e funzioni**

Per l'erogazione del servizio di AES, l'aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato.

In particolare:

**Coordinatore responsabile** – con funzioni di direzione del Servizio, referente per l'azienda IPIS dell'attuazione/verifica dei progetti AES come da capitolato e da offerta tecnica

Requisiti minimi richiesti:

- a) Laurea magistrale (o quadriennale) in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria o Laurea in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare)
- b) Laurea magistrale in scienze psicologiche o Laurea in Psicologia con esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare)

Il coordinatore del servizio dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di gestire il gruppo di lavoro al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione al progetto individualizzato sul minore/adolescente;
- b) capacità di lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi sociosanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali, al fine di valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere il minore e la sua famiglia.

**Educatori** con funzione di attuatori dell'intervento sul minore.

Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

- accompagnamento all'integrazione relazionale, emotiva didattica ed educativa dell'alunno disabile all'interno del contesto educativo/scolastico favorendo lo sviluppo delle potenzialità e capacità;
- sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e quello non docente che opera nella scuola, con il personale educativo/ausiliario che lavora nel servizio all'infanzia;
- lavoro su un progetto di inserimento ed integrazione all'interno del gruppo classe;
- supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore disabile e durante anche i momenti non didattici (intervallo, mensa, ecc.) adottando specifiche modalità a tutela di massima integrazione e sicurezza.

Requisiti minimi richiesti:

Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con Laurea L19 fatto salvo quanto previsto dalla Legge.

**È richiesto all'operatore economico di comunicare ad Azienda IPIS il consono iter di adeguamento dei titoli degli educatori in servizio nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla Legge. (Legge 205/2017)**

Almeno il 30% del personale impiegato nello svolgimento del Servizio deve possedere un'esperienza nel servizio di AES, documentata, di almeno due anni.

Come stabilito dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di gestione, l'affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell'esecuzione del servizio in via prioritaria, qualora disponibili i dipendenti a tempo indeterminato dell'operatore economico uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un accertamento di compatibilità con l'organizzazione di impresa prescelta.

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall' art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**



giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente accordo quadro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

A titolo informativo si precisa che attualmente il personale impiegato per lo svolgimento del servizio è il seguente

Mansione	livello	Numero scatti						Nr operatori
		0	1	2	3	4	5	
educatori	D1	47	2	3	3	3	5	63
Educatori	D2	3	1	1	0	1	11	17

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

Si veda tabella allegata

**Art. 15 – Personale a carico di Insieme per il Sociale**

È a carico di IPIS: il Responsabile del Servizio e il Coordinatore con compiti di monitoraggio, verifica ed interfaccia con le amministrazioni socie dell'Azienda IPIS.

**Art. 16 – Personale: requisiti generali**

L'aggiudicataria fornisce a IPIS i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.

L'aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l'organico.

L'aggiudicataria informerà IPIS delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all'appaltatore e, se nel caso, all'ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.

L'appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.

**Art. 17 – Personale: accertamento dei requisiti**

L'aggiudicataria si impegna a trasmettere a IPIS entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o comunque prima dell'avvio del servizio) l'elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare IPIS di ogni variazione al riguardo.

Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.

Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria.

Spetta in ogni caso alla direzione di IPIS l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all'aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell'unità di personale con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate.

Nel caso, l'aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato, a insindacabile giudizio di IPIS, potrà essere immediatamente rimosso dall'incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

**Art. 18 – Personale: comportamento del personale**

Il personale dipendente dell'appaltatore nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.

**Art. 19 – Personale: condizioni contrattuali per il personale**

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

IPIS richiede all'aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto "salario convenzionale", e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia. Si ricorda che l'applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest'ultima e mai si configura come obbligo cogente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.

L'aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l'adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

IPIS potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, IPIS potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da IPIS. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'IMPRESA aggiudicataria. In questo caso, IPIS interdirà la partecipazione dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, IPIS potrà interdire la partecipazione dell'aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.

**Art. 20 – Personale: orario di lavoro**

L'aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un'organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.

**Art. 21 – Personale: turn over, sostituzioni**

Al fine di garantire continuità nel servizio, salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l'adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L'aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l'elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti di IPIS.

**Art. 22 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio**

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto. IPIS verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi. Ad azienda IPIS, spetta il compito di valutare l'entità dell'inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell'aggiudicataria.

L'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere all'atto dell'aggiudicazione di una sede organizzativa entro 20 km dalla sede aziendale di IPIS in via Azalee 14 a Cusano Milanino con recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio. Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti di Azienda IPIS che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato. All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 -come modificato dal D.lgs. 101/2018- "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Stazione Appaltante impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

**Art. 23 – Modalità di collaborazione tra Ipis e impresa aggiudicataria**

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare a IPIS il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio. IPIS indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.

**Art. 24 – Facoltà di controllo da parte di Ipis**

È facoltà di IPIS richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio e dal Coordinatore di IPIS.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

**Art. 25 – Disposizioni finali**

All'atto dell'assunzione del servizio all'aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato.

IPIS, da parte sua, notificherà all'aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

**TITOLO III – PARTE PRESTAZIONALE****LOTTO n.2****SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO****CIG 8633538CEE****Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori disabili inseriti nelle scuole secondarie di secondo grado attraverso attività di supporto e integrazione scolastica per favorire la partecipazione dello studente alle attività didattiche.

Il servizio educativo individualizzato si pone le seguenti finalità ed obiettivi:

- d) favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le competenze e le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del tessuto scolastico e del territorio, sotto il profilo dell'autonomia, della comunicazione e della formazione personale e relazionale;
- e) garantire al minore disabile la possibilità di integrazione nell'ambito della programmazione e dell'attività scolastica ed extrascolastica;
- f) consentire al minore disabile la permanenza nel suo naturale ambiente di vita e ridurre al minimo il ricorso a strutture residenziali, qualora non siano strettamente indispensabili.

L'entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l'Azienda IPIS valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a bando, comunicherà all'aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale. L'effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente a Fondi Regionali specifici.

**Art. 2 – Titolarità dei servizi**

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda IPIS, riconosciuta con specifici contratti di Servizio da parte dei Comuni dell'Ambito di Cinisello Balsamo.

IPIS è interessata al risultato del servizio appaltato, l'organizzazione interna adottata dal gestore per l'ottenimento di detto risultato è responsabilità dell'azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con l'Azienda IPIS.

Per la gestione dell'appalto Azienda IPIS ha individuato le seguenti figure:

- Il Direttore aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell'Azienda durante l'appalto e sottoscrizione del contratto;
- Il Responsabile dei Servizi Fragilità e il Coordinatore di Area, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

**Art. 3 – Riferimenti normativi**

Il Servizio oggetto dell'appalto ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Legge della Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”

---

**Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**



- Legge 107/2015

**Art. 4 – Durata del contratto di affidamento**

L'Accordo Quadro ha durata di 48 mesi a far data dall'effettivo inizio del servizio, presumibilmente dall'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, Azienda IPIS si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni.

**Art. 5 – Valore economico dell'appalto, adeguamento dei servizi e dei corrispettivi**

L'importo a base d'asta indicativo, per la durata di 48 mesi, dall'effettivo inizio del servizio, è pari ad € 2.604.176,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso.

La base d'asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività preventivate ed attive mediamente pari a circa 32.198 ore annue per gli interventi.

Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

La base d'asta prevede l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

Il corrispettivo potrà essere adeguato decorso il primo anno di durata contrattuale, su esplicita richiesta dell'impresa aggiudicataria, in misura non superiore al 75% dell'incremento percentuale annuo dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all'anno precedente.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente nell'offerta economica

**Art. 6 – Oneri a carico dell'azienda IPIS e dell'impresa aggiudicataria**

A carico di IPIS

Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di Azienda IPIS

A carico dell'Impresa aggiudicataria

All'impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

**Art.7 – Destinatari del servizio**

Destinatari degli interventi educativi individualizzati sono le persone portatrici di disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie, frequentanti gli Istituti Scolastici di Scuola Secondaria di Secondo Grado e Centri Professionali.



La certificazione richiesta è:

- verbale di accertamento alunno in situazione di handicap rilasciato da ATS e diagnosi funzionale redatta da specialista (U.O.N.P.I.A. o Centri accreditati) che ha in carico il minore;
- eventuale certificazione l. 104/92;

#### **Art. 8 – Caratteristiche dei servizi appaltati**

Il servizio si realizza attraverso l'erogazione di assistenza educativa in ambito scolastico

**L'assistenza all'interno di contesto scolastico** è un complesso di prestazioni effettuate da personale avente la qualifica di educatore. Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

5. accompagnamento all'integrazione relazionale, emotiva, didattica ed educativa dell'alunno disabile all'interno del contesto educativo/scolastico favorendo lo sviluppo delle potenzialità e capacità;
6. sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e quello non docente che opera nella scuola,
7. lavoro su un progetto di inserimento ed integrazione all'interno del gruppo classe;
8. supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore disabile.

L'attività dell'assistenza educativa è programmata su anno scolastico (con segnalazione indicativamente entro il mese di luglio).

La richiesta del servizio, previa valutazione della documentazione, è trasmessa ad Azienda IPIS dagli Istituti Scolastici.

Azienda IPIS trasmette mediante piattaforma le richieste a Regione Lombardia che assegna il monte ore da destinate ai singoli alunni.

Una volta ottenuta l'aggiudicazione, Azienda IPIS richiederà all'operatore economico di attivare l'intervento.

L'operatore economico individua le figure educative cui far seguire le progettualità segnalate. Sarà inoltre compito dell'educatore predisporre una scheda progetto per il singolo caso integrandosi con tutto il team scolastico., con la famiglia e ove possibile con i Servizi che hanno in carico lo studente.

Al fine di permettere di elaborare delle proposte progettuali che possano rispondere alle esigenze, si riportano di seguito i volumi di attività del servizio oggetto del presente accordo quadro, preventivate per l'anno scolastico 2020/2021

<b>Ambito di Cinisello Balsamo</b>			
Ubicazione istituti scolastici	n. minori attivi	ore settimanali	Monte ore 2020/2021
Cinisello Balsamo	57	479	
Desio	1	5	

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

Cusano Milanino	1	10	
Limbate	3	24	
Magenta	1	10	
Milano	22	148	
Monza	1	6	
Paderno Dugnano	5	38	
Sesto San Giovanni	29	227	
Tot. Ore		<b>947</b>	<b>32.198</b>

**Art. 9 – Luoghi e modalità di esecuzione del servizio**

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati:

- di norma presso le scuole secondarie di secondo grado nelle quali sono iscritti alunni residenti presso i Comuni di Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Bresso. Le sedi degli istituti scolastici sono ubicate nei comuni limitrofi.

L'aggiudicatario deve altresì provvedere a dotare il proprio personale di quanto necessario all'attuazione piena delle attività previste nel progetto educativo (es. mediante acquisto beni e servizi, trasporti, pasti per gli educatori ecc.), facendosi carico dei relativi costi. Non fanno capo all'aggiudicatario, ma ai diretti interessati, i costi per acquisto di beni e servizi per gli utenti (es. ingresso a musei, impianti sportivi, teatri, biglietti trasporto pubblico locale, gite, ristoranti, ecc.)

**Art. 10 – Orari di svolgimento dell'Assistenza Educativa**

L'assistenza educativa individualizzata si svolge ordinariamente dal lunedì al venerdì/sabato (qualora l'apertura della scuola lo preveda).

Rilevazione della durata effettiva della prestazione. Si richiede che la cooperativa metta a disposizione un sistema di rilevazione della durata effettiva della prestazione svolta presso l'utenza attraverso registrazioni automatiche dell'ora d'inizio e fine prestazione, con strumenti consultabili anche da Azienda IPIS.

Nella trasmissione del report mensile dovranno essere esposte e rendicontate le ore effettuate giornalmente.

Il mancato rispetto della durata degli interventi concordati legittimerà il non riconoscimento del corrispettivo.

Al fine di consentire le rendicontazioni previste, l'aggiudicatario dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta di Azienda IPIS, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli operatori che hanno prestato servizio durante l'anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali del servizio, settimane contributive, etc.).

**Art. 11 – Monitoraggio del servizio**

Sono previsti i seguenti incontri per il monitoraggio e la verifica del servizio:

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

- e) Monitoraggio servizio alla presenza del **Coordinatore della Cooperativa**:
- Mensilmente tra il Coordinatore di Azienda IPIS e il Coordinatore dell'Ente Gestore (o al bisogno)
  - Su specifica richiesta con l'équipe dei Servizi Comunali
- f) Incontri con Famiglie e Istituzioni Scolastiche (GLH). A tali incontri, che si svolgeranno di norma entro il mese di dicembre ed entro la conclusione dell'anno scolastico alla presenza di genitori, insegnanti, Neuropsichiatria, educatori ad personam, e quando fattibile con il Servizio Sociale Comunale
- g) Verifica progetto individuale. È previsto almeno un incontro all'anno per ogni minore seguito dal Servizio, di verifica e monitoraggio del progetto individuale e su richiesta anche con la partecipazione del servizio sociale comunale

#### **Art. 12 – Debito informativo**

Ogni anno entro il 30 giugno l'Aggiudicataria si impegna a fornire ad IPIS relazione esplicita sull'andamento del servizio, (sulla base di uno schema fornito da Azienda IPIS) evidenziando carenze e difficoltà, fornendo altresì suggerimenti e proposte per il miglioramento dello stesso.

Gli educatori per ogni singolo minore in carico compileranno una scheda progetto (la cui strutturazione sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica) da inviare entro il mese di dicembre con indicazione degli obiettivi, metodologie e particolari strategie ed entro il 30 giugno con la verifica del lavoro svolto.

#### **Art. 13 – Formazione e supervisione tecnica**

Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo supervisione tecnica e interventi di formazione per **almeno 25** ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti verranno concordati con IPIS in base alle esigenze che emergeranno dalle equipe degli educatori e dalle specifiche problematicità dei casi segnalati, senza alcun onere aggiuntivo per IPIS.

Il piano della formazione deve essere comunicato a IPIS con cadenza almeno annuale, in occasione della firma dei singoli contratti d'appalto.

#### **Art. 14 – Personale: requisiti specifici e funzioni**

Per l'erogazione del servizio di AES, l'aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato.

In particolare:

**Coordinatore responsabile** – con funzioni di direzione del Servizio, referente per l'azienda IPIS dell'attuazione/verifica dei progetti AES come da capitolato e da offerta tecnica

Requisiti minimi richiesti:

- c) Laurea magistrale (o quadriennale) in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria o Laurea in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare)
- d) Laurea magistrale in scienze psicologiche o Laurea in Psicologia con esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare)

Il coordinatore del servizio dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- c) capacità di gestire il gruppo di lavoro al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione al progetto individualizzato sul minore/adolescente;
- d) capacità di lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi sociosanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali, al fine di valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere il minore e la sua famiglia.

**Educatori** con funzione di attuatori dell'intervento sul minore.

Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

- accompagnamento all'integrazione relazionale, emotiva didattica ed educativa del minore disabile all'interno del contesto educativo/scolastico favorendo lo sviluppo delle potenzialità e capacità;
- sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e quello non docente che opera nella scuola;
- lavoro su un progetto di inserimento ed integrazione all'interno del gruppo classe;
- supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore disabile e durante anche i momenti non didattici (intervallo, mensa, ecc.) adottando specifiche modalità a tutela di massima integrazione e sicurezza.

Requisiti minimi richiesti:

Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con Laurea L19 fatto salvo quanto previsto dalla Legge.

**È richiesto all'operatore economico di comunicare ad Azienda IPIS il consono iter di adeguamento dei titoli degli educatori in servizio nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla Legge.** (Legge 205/2017)

Almeno il 30% del personale impiegato nello svolgimento del Servizio deve possedere un'esperienza nel servizio di AES, documentata, di almeno due anni.

Come stabilito dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di gestione, l'affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell'esecuzione del servizio in via prioritaria, qualora disponibili i dipendenti a tempo indeterminato dell'operatore economico uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un accertamento di compatibilità con l'organizzazione di impresa prescelta.

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall' art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente accordo quadro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

A titolo informativo si precisa che attualmente il personale impiegato per lo svolgimento del servizio è il seguente

Mansione	livello	Numero scatti						Nr operatori
		0	1	2	3	4	5	
educatori	D1	21	0	1	2	2	2	28
Educatori	D2	0	0	1	1	0	2	4

Si veda tabella allegata

#### **Art. 15 – Personale a carico di Insieme per il Sociale**

È a carico di IPIS: il Responsabile del Servizio e il Coordinatore con compiti di monitoraggio, verifica ed interfaccia con le amministrazioni socie dell'Azienda IPIS.

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

**Art. 16 – Personale: requisiti generali**

L'aggiudicataria fornisce a IPIS i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.

L'aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l'organico.

L'aggiudicataria informerà IPIS delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all'appaltatore e, se nel caso, all'ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.

L'appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.

**Art. 17 – Personale: accertamento dei requisiti**

L'aggiudicataria si impegna a trasmettere a IPIS entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o comunque prima dell'avvio del servizio) l'elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare IPIS di ogni variazione al riguardo.

Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.

Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria.

Spetta in ogni caso alla direzione di IPIS l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all'aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell'unità di personale con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate.

Nel caso, l'aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato, a insindacabile giudizio di IPIS, potrà essere immediatamente rimosso dall'incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

**Art. 18 – Personale: comportamento del personale**

Il personale dipendente dell'appaltatore nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.

**Art. 19 – Personale: condizioni contrattuali per il personale**

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi



nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

IPIS richiede all'aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto "salario convenzionale", e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia. Si ricorda che l'applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest'ultima e mai si configura come obbligo cogente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.

L'aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l'adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

IPIS potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, IPIS potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da IPIS. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'IMPRESA aggiudicataria. In questo caso, IPIS interdirà la partecipazione dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, IPIS potrà interdire la partecipazione dell'aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.

#### **Art. 20 – Personale: orario di lavoro**

L'aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un'organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.

#### **Art. 21 – Personale: turn over, sostituzioni**

Al fine di garantire continuità nel servizio, salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l'adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L'aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l'elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti di IPIS.

#### **Art. 22 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio**

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.

IPIS verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi.

Ad azienda IPIS, spetta il compito di valutare l'entità dell'inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere all'atto dell'aggiudicazione di una sede organizzativa entro 20 km dalla sede aziendale di IPIS in via Azalee 14 a Cusano Milanino con recapito telefonico attivo

durante l'orario di esecuzione del servizio. Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti di Azienda IPIS che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato. All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n.196/03 -come modificato dal D.lgs. n.101/18- "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Stazione Appaltante impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

**Art. 23 – Modalità di collaborazione tra Ipis e impresa aggiudicataria**

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare a IPIS il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio. IPIS indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.

**Art. 24 – Facoltà di controllo da parte di Ipis**

È facoltà di IPIS richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio e dal Coordinatore di IPIS.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

**Art. 25 – Disposizioni finali**

All'atto dell'assunzione del servizio all'aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato.

IPIS, da parte sua, notificherà all'aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

**TITOLO IV – PARTE PRESTAZIONALE**  
**LOTTO n.3**  
**SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA E SCUOLE**  
**PRIMARIE**  
**CIG 86337625CA**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pre e post scuola a favore di minori frequentanti le scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie dei Comuni dell'Ambito di Cinisello Balsamo, nello specifico per il Comune di Cormano.

Il servizio pre post scuola deve essere concepito come opportunità per chi lo frequenta, svincolato da logiche di rendimento o produttività in qualunque momento dell'anno scolastico.

Nello specifico, le attività di pre scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi di avvicinamento e preparazione alla giornata scolastica;

le attività di pre e post scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi coerenti con una progettazione educativa più ampia che sostenga i percorsi di crescita nelle specifiche fasi evolutive e che aiutino i bambini ad abbandonare logiche scolastiche scaricando le pressioni della giornata.

In questo contesto si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppo della socializzazione, intesa come capacità di relazione fra bambini, fra adulti e bambini;
- sviluppo delle capacità logiche ed intellettuali in genere (osservare, comprendere ...);
- sostegno all'autonomia e alla sicurezza emotiva

L'entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l'Azienda IPIS valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a bando, comunicherà all'aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale.

L'effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'Assemblea dei Soci di Azienda IPIS di attivare il servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

**Art. 2 – Titolarità dei servizi**

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda IPIS, riconosciuta con specifici contratti di Servizio da parte dei Comuni dell'Ambito di Cinisello Balsamo.

IPIS è interessata al risultato del servizio appaltato, l'organizzazione interna adottata dal gestore per l'ottenimento di detto risultato è responsabilità dell'azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con l'Azienda IPIS.

Per la gestione dell'appalto Azienda IPIS ha individuato le seguenti figure:

- Il Direttore aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell'Azienda durante l'appalto e sottoscrizione del contratto;
- Il Responsabile dei Servizi Fragilità e il Coordinatore di Area, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

**Art. 3 – Durata del contratto di affidamento**

L'Accordo Quadro ha durata di 48 mesi, presumibilmente dall'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 o dall'effettivo inizio del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, Azienda IPIS si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni.

**Art. 4 – Valore economico dell'appalto, adeguamento dei servizi e dei corrispettivi**

L'importo a base d'asta indicativo, per la durata di 48 mesi, presumibilmente dall'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, o dall'effettivo inizio del servizio, è pari ad euro € 208.224,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso.

La base d'asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare (sia educativi che ausiliari), del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività storicamente realizzate è mediamente pari a circa 2520 ore annue per gli interventi educativi e 204 ore per i servizi ausiliari

Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale educativo e ausiliario, del coordinamento, degli eventuali strumenti, materiali e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

La base d'asta prevede l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

Il corrispettivo potrà essere adeguato decorso il primo anno di durata contrattuale, su esplicita richiesta dell'impresa aggiudicataria, in misura non superiore al 75% dell'incremento percentuale annuo dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all'anno precedente.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente nell'offerta economica

**Art. 5 – Oneri a carico dell'azienda IPIS e dell'impresa aggiudicataria**

**A carico di IPIS**

Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di Azienda IPIS

**A carico dell'Impresa aggiudicataria**

All'impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

**Art. 6 – Destinatari del servizio**

Destinatari del servizio di pre e post scuola sono minori frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria che hanno effettuato iscrizione presso gli uffici comunali preposti

**Art. 7 – Caratteristiche dei servizi appaltati**

Le attività laboratoriali, ludico e ricreative dovranno essere organizzate e calibrate in funzione dell'età dei destinatari. Sicuramente il delicato periodo che stiamo tutti vivendo, legato alle misure di contenimento del contagio, induce il servizio di Pre e Post Scuola ad affrontare il proprio compito educativo con modalità operative innovative ed efficaci, valorizzando il tempo di ogni bambino e favorendone la crescita personale e sociale.

Fino a quando perdurerà l'attuale situazione pandemica i bambini verranno accompagnati ad acquisire nuove regole di convivenza, nuove forme di socialità e a rispettare, attraverso un approccio ludico ed educativo, le norme igienico sanitarie necessarie per proteggere sé stessi e gli altri.

I servizi dovranno essere organizzati come segue: -

servizio pre scuola:

dal lunedì al venerdì, secondo gli orari indicati all'art. 9.

Gli educatori prenderanno in consegna gli alunni dai genitori e ne saranno responsabili sino al termine del servizio coincidente con il loro affidamento al personale scolastico;

-servizio post scuola: dal lunedì al venerdì, secondo gli orari indicati all'art. 9.

Al termine delle attività, gli educatori affideranno i minori ad un genitore o a persona delegata.

La delega dovrà essere predisposta secondo le norme previste in materia e consegnata ai responsabili del servizio. L'I.A., in caso di ritardo dei genitori o loro delegati, è tenuta a garantire l'assistenza del minore anche oltre l'orario di fine servizio, senza oneri per la Stazione Appaltante. Gli spazi scolastici a disposizione dovranno essere organizzati dal personale educativo in modo tale che risultino adeguati alle attività proposte, abbinando funzionalità e gradevolezza. In particolare, ove possibile, in ogni locale adibito a pre-post scuola dovranno essere tassativamente previsti i seguenti angoli/zone:

- zona accoglienza/conversazione;
- angolo lettura, adeguatamente rifornito di riviste e libri adatti all'età degli iscritti;
- zona giochi (anche a terra in presenza di bambini di prima e seconda classe) che favorisca sia il gioco individuale che di gruppo e consenta dominanze diverse: motorio, sociale, affettivo, cognitivo.

L'allestimento ed il riordino giornaliero degli spazi dovranno essere effettuati dall'I.A., senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Appaltante

I materiali (oggetti di uso quotidiano, libri e riviste, giochi, elementi morbidi...) utilizzati per la realizzazione delle attività dovranno essere di vario genere e rifarsi a dominanze percettive diverse: rigidità/elasticità, stabilità/instabilità, varietà dei colori, materiale, strutturati e non ecc ...

All'avvio di ogni anno scolastico l'I.A. dovrà costruire percorsi caratterizzati da tematiche specifiche che costituiranno il filo conduttore per le proposte effettuare. Le tematiche proposte dovranno essere sviluppate tenendo in considerazione le differenti età dei bambini frequentanti il servizio e illustrate in un documento da presentare alle famiglie prima dell'avvio del servizio

Si precisa che stante il perdurare della situazione pandemica emergenziale in atto potrebbe rendersi necessario adeguare e rimodulare l'organizzazione del servizio ai Protocolli Emergenziali

Al fine di permettere di elaborare delle proposte progettuali che possano rispondere alle esigenze, si riportano di seguito i volumi di attività del servizio oggetto del presente accordo quadro realizzate nell'anno scolastico 2019/2020 e preventivate per l'anno scolastico in essere

Sedi di svolgimento servizio	educatori impiegati	Orario servizio	ore giornaliere	Nr giorni attivabili per anno scolastico	Massimo ore per anno scolastico
<b>SCUOLA INFANZIA VIA DANTE</b>					
Pre scuola	1	7.00/8.00	1	190	190
Post scuola	1	16.00/18.00	2	190	380
<b>SCUOLA INFANZIA VIA BECCARIA</b>					
Pre scuola (servizio attivato in compresenza con la scuola primaria)		7.00/8.00			
Post scuola (servizio attivato in compresenza con scuola primaria)		16.00/18.30			
<b>SCUOLA PRIMARIA VIA BECCARIA</b>					
Pre scuola (servizio attivato in compresenza con scuola infanzia)		7.00/8.30	1,5	190	285
Post scuola (servizio attivato in compresenza con scuola infanzia)		16.00/18.30	2,5	190	475
<b>SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE</b>					
Pre scuola	7.00/8.30		1,5	170	255
Post scuola	16.30/18.30		2	170	340
<b>SCUOLA PRIMARIA I MAGGIO</b>					
Pre scuola	7.00/8.30		1,5	170	255
Post scuola	16.30/18.30		2	170	340

### Servizio ausiliario per pulizia e sanificazione

È richiesto un servizio ausiliario di pulizia e sanificazione al termine del post scuola presso le sedi BECCARIA, XXV APRILE, 1° MAGGIO il cui costo è compreso nella base d'asta e per il quale è stimato un impegno orario settimanale pari a 6 ore. Si specifica che il materiale di pulizia è a carico della I.A.

#### Art. 8 – Luoghi e modalità di esecuzione del servizio

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati presso le sedi scolastiche indicate nell'art 7

Il numero del personale educativo richiesto potrà subire variazioni in più o in meno al termine delle iscrizioni.

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**



### **Servizio ausiliario per pulizia e sanificazione**

È richiesto un servizio ausiliario di pulizia e sanificazione al termine del post scuola presso le sedi BECCARIA, XXV APRILE e 1° MAGGIO il cui costo è compreso nella base d'asta e per il quale è stimato un impegno orario settimanale pari a 6 ore

L'aggiudicatario deve altresì provvedere a dotare il proprio personale di quanto necessario all'attuazione piena delle attività previste nel servizio di pre post (es. mediante acquisto beni e materiale vario ecc.) per gli educatori, facendosi carico dei relativi costi.

Poiché per le scuole primario è previsto un servizio ausiliario per la pulizia e sanificazione, sono a carico dell'aggiudicataria anche i costi per l'acquisto del materiale necessario.

Potrebbero essere richieste attivazioni del servizio di pre e post scuola nei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino il cui valore non è ricompreso nella presente base d'asta e per il quale non si chiede specifica progettazione. L'attivazione del servizio potrà prevedere una diversa articolazione e organizzazione del servizio sui territori interessati, sulla base del budget previsto a gara, mantenendo le caratteristiche peculiari del servizio stesso, così come descritto sopra.

#### **Art. 9 – Orari di svolgimento del servizio di pre e Post Scuola**

Il servizio di pre e post scuola si svolge ordinariamente dal lunedì al venerdì con i seguenti orari

Per il servizio di pre e post scuola infanzia:

pre dalle 7.00 alle 8.00

post dalle 16.00 alle 18.00

per il servizio di pre e post scuola primaria

pre dalle 7.00 alle 8.30

post dalle 16.30 alle 18.30

Si precisa che tale organizzazione oraria potrà subire variazioni legate alla contingente situazione emergenziale

Rilevazione della durata effettiva della prestazione. Si richiede che la cooperativa metta a disposizione un sistema di rilevazione della durata effettiva della prestazione svolta presso l'utenza attraverso registrazioni automatiche dell'ora d'inizio e fine prestazione, con strumenti consultabili anche da Azienda IPIS.

Nella trasmissione del report mensile dovranno essere esposte e rendicontate le ore effettuate giornalmente.

Il mancato rispetto della durata degli interventi concordati legittimerà il non riconoscimento del corrispettivo.

Al fine di consentire le rendicontazioni previste, l'aggiudicataria dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta di Azienda IPIS, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli operatori che hanno prestato servizio durante l'anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali del servizio, settimane contributive, etc.).

#### **Art. 10 – Monitoraggio del servizio**

Sono previsti i seguenti incontri per il monitoraggio e la verifica del servizio:

Trimestralmente tra il Referente di Azienda IPIS, il Coordinatore dell'Ente Gestore (o al bisogno) e il Referente Comunale anche al fine di verificare quanto attuato nello svolgimento del servizio stesso

Un incontro l'anno (o su specifica richiesta) con i Dirigenti Scolastici.

Mensilmente tra coordinatore e educatori

#### **Art. 11 – Debito informativo**

Ogni anno entro il 30 giugno l'Aggiudicataria si impegna a fornire ad IPIS relazione esplicativa sull'andamento del servizio, (sulla base di uno schema fornito da Azienda IPIS) evidenziando carenze e difficoltà, fornendo altresì suggerimenti e proposte per il miglioramento dello stesso.

#### **Art. 12 – Formazione e supervisione tecnica**

Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo supervisione tecnica e interventi di formazione per **almeno** 10 ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti verranno concordati con IPIS, senza alcun onere aggiuntivo per IPIS.

Il piano della formazione deve essere comunicato a IPIS con cadenza almeno annuale, in occasione della firma dei singoli contratti d'appalto.

#### **Art. 13 – Personale: requisiti specifici e funzioni**

Per l'erogazione del servizio Pre e Post scuola, l'aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato.

In particolare:

**Coordinatore responsabile** – con funzioni di direzione del Servizio, referente per l'azienda IPIS dell'attuazione/verifica del servizio come da capitolato e da offerta tecnica

Requisiti minimi richiesti:

- e) Laurea magistrale (o quadriennale) in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria o Laurea in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Pre e post Scuola, Assistenza Educativa Scolastica,)
- f) Laurea magistrale in scienze psicologiche o Laurea in Psicologia con esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi

Il coordinatore del servizio dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- e) capacità di gestire il gruppo di lavoro al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione alla gestione di gruppi di minori, alla relazione con le famiglie e alla capacità di realizzare proposte di lavoro;
- f) capacità di lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi comunali etc.) e non istituzionali.

**Educatori** con funzione di attuatori del servizio.

Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

favorire lo sviluppo della socializzazione, intesa come capacità di relazione fra bambini, fra adulti e bambini;

contribuire a promuovere lo sviluppo delle capacità logiche e cognitive in genere (osservare, comprendere ...);

offrire sostegno all'autonomia e alla competenza emotiva

verificare identità delle persone delegate al ritiro dei bambini

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

Requisiti minimi richiesti:

diploma scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-psico-pedagogico

Almeno il 30% del personale impiegato nello svolgimento del Servizio deve possedere un'esperienza nel servizio di pre e post, documentata, di almeno un anno

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall' art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente accordo quadro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

**Art. 14 – Rapporto numerico educatore/bambino**

Il rapporto numerico massimo è di 1 educatore ogni 25 bambini. Nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore alle 25 unità, l'ulteriore gruppo (o gli ulteriori gruppi) potrà essere affidato ad un ulteriore educatore. In presenza di bambini diversamente abili, verrà concordato con l'I.A., sentiti gli organismi competenti e sulla base della gravità della disabilità, un rapporto numerico educatori/bambini inferiore a quello precedentemente indicato oppure la presenza della figura di sostegno specializzata garantita dall'I.A. stessa

**Art. 15 – Personale a carico di Insieme per il Sociale**

È a carico di IPIS: il Responsabile del Servizio e il Coordinatore con compiti di monitoraggio, verifica ed interfaccia con le amministrazioni socie dell'Azienda IPIS.

**Art. 16 – Personale: requisiti generali**

L'aggiudicataria fornisce a IPIS i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.

L'aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l'organico.

L'aggiudicataria informerà IPIS delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all'appaltatore e, se nel caso, all'ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.

L'appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.

**Art. 17 – Personale: accertamento dei requisiti**

L'aggiudicataria si impegna a trasmettere a IPIS entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o comunque prima dell'avvio del servizio) l'elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare IPIS di ogni variazione al riguardo.

Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.

Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria.

Spetta in ogni caso alla direzione di IPIS l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all'aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in

rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell'unità di personale con altre unità rispondente alle caratteristiche programmate.

Nel caso, l'aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato, a insindacabile giudizio di IPIS, potrà essere immediatamente rimosso dall'incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

#### **Art. 18 – Personale: comportamento del personale**

Il personale dipendente dell'appaltatore nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.

#### **Art. 19 – Personale: condizioni contrattuali per il personale**

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

IPIS richiede all'aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto "salario convenzionale", e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia. Si ricorda che l'applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest'ultima e mai si configura come obbligo cogente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.

L'aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l'adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

IPIS potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, IPIS potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da IPIS. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'IMPRESA aggiudicataria. In questo caso, IPIS interdirà la partecipazione dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, IPIS potrà interdire la partecipazione dell'aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.

#### **Art. 20 – Personale: orario di lavoro**

L'aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un'organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.

#### **Art. 21 – Personale: turn over, sostituzioni**

Al fine di garantire continuità nel servizio, salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l'adeguata



sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L'aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l'elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti di IPIS.

**Art. 22 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio**

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.

IPIS verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi.

Ad azienda IPIS, spetta il compito di valutare l'entità dell'inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell'aggiudicataria.

L'Aggiudicatario dovrà altresì disporre all'atto dell'aggiudicazione di una sede organizzativa entro 20 km dalla sede aziendale di IPIS in via Azalee 14 a Cusano Milanino con recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio. Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti di Azienda IPIS che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato. All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n.196/2003 -come modificato dal D.lgs. n.101/2018- "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Stazione Appaltante impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

**Art. 23 – Modalità di collaborazione tra Ipis e impresa aggiudicataria**

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare a IPIS il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio.

IPIS indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.

**Art. 24 – Facoltà di controllo da parte di Ipis**

È facoltà di IPIS richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio e dal Coordinatore di IPIS.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.



**Art. 25 – Disposizioni finali**

All'atto dell'assunzione del servizio all'aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato.

IPIS, da parte sua, notificherà all'aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

**TITOLO V – PARTE PRESTAZIONALE**  
**LOTTO n.4**  
**SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI**  
**CIG. 86337961DA**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto, l'affidamento, l'organizzazione e la gestione ludico-ricreativa dei Centri Ricreativi Diurni per gli alunni della scuola dell'infanzia dei Comuni dell'ambito di Cinisello Balsamo nello specifico per il Comune di Cormano

Il servizio si pone le seguenti finalità:

- permettere ai bambini, che nel periodo estivo rimangono nel comune di residenza, di vivere momenti di aggregazione e di socializzazione attraverso l'attività ludica e l'esplorazione del territorio e dei suoi servizi.
- offrire un contesto educativo di animazione del tempo libero e possibilità di esperienze di esplorazione per stimolare la fantasia e l'immaginario infantile.
- promuovere occasioni di incontro attraverso la vita comunitaria e il gioco,
- stimolare la capacità creativa, la fantasia e le abilità manuali attraverso le acquisizioni di tecniche espressive.
- Rispondere alle esigenze di genitori che lavorano coinvolgendo i bambini in attività in un contesto ambientale e relazionale, protetto e tutelato con proposte educative di qualità

L'entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l'Azienda IPIS valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a bando, comunicherà all'aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale. L'effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'Assemblea dei Soci di Azienda IPIS di attivare il servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

**Art. 2 – Titolarità dei servizi**

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda IPIS, riconosciuta con specifici contratti di Servizio da parte dei Comuni dell'Ambito di Cinisello Balsamo.

IPIS è interessata al risultato del servizio appaltato, l'organizzazione interna adottata dal gestore per l'ottenimento di detto risultato è responsabilità dell'azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con l'Azienda IPIS.

Per la gestione dell'appalto Azienda IPIS ha individuato le seguenti figure:

- Il Direttore aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell'Azienda durante l'appalto e sottoscrizione del contratto;
- Il Responsabile dei Servizi Fragilità, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

**Art. 3 – Riferimenti normativi**

- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

- Il Piano Socio-Sanitario approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/257 del 26 ottobre 2006
- Legge della Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- La DGR n. 11496 del 17/03/2010 “Definizione dei requisiti minimo di esercizio dell’unità di offerta sociale “Centri Ricreativi Diurni per Minori”

#### **Art. 4 – Durata del contratto di affidamento**

L’Accordo Quadro ha durata di 4 anni, durante il periodo di vacanza scolastica estiva, secondo turni settimanali a partire dal primo giorno lavorativo di chiusura delle scuole fino al mese di agosto per gli anni dal 2021 al 2024. (Potrà eventualmente essere valutata l’apertura anche nel mese di agosto). La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno. Al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, Azienda IPIS si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni.

#### **Art. 5 – Valore economico dell’appalto, adeguamento dei servizi e dei corrispettivi**

L’importo a base d’asta indicativo, per la durata di 4 anni, da svolgersi durante il periodo di vacanza scolastica estiva, secondo turni settimanali a partire dal primo giorno di chiusura delle scuole fino al mese di agosto, a far data dall’anno 2021, è pari ad euro 200.072,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso.

La base d’asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività storicamente attuate mediamente pari a circa 65/70 bambini/numero turni e all’assistenza per bambini con disabilità per circa 13 minori

Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell’aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

La base d’asta prevede l’elaborazione del documento di valutazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

Il corrispettivo potrà essere adeguato decorso il primo anno di durata contrattuale, su esplicita richiesta dell’impresa aggiudicataria, in misura non superiore al 75% dell’incremento percentuale annuo dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’anno precedente.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente nell’offerta economica

#### **Art. 6 – Oneri a carico dell’azienda IPIS e dell’impresa aggiudicataria**

##### **A carico di IPIS**

Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di Azienda IPIS

**Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

A carico dell'Impresa aggiudicataria

All'impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

**Art. 7 – Destinatari del servizio**

Destinatari del servizio Centro Ricreativo Diurno sono minori frequentanti la scuola dell'infanzia che hanno effettuato iscrizione presso gli uffici comunali preposti.

**Art. 8 – Caratteristiche del servizio Centro Ricreativo Diurno**

I CRD si propongono di far vivere a tutti i partecipanti, durante il periodo estivo, libero da impegni scolastici, un'esperienza ricreativa ed educativa che corrisponda ai bisogni e agli interessi dei bambini.

La nota fondamentale sarà dunque la ricerca di situazioni di benessere, l'offerta di possibilità espressive diversificate e l'interazione di molteplici attività, consapevoli del fatto che, solo da un'offerta varia, che tenga conto dell'individuo nella sua globalità, possa nascere una proposta educativa completa il cui obiettivo primario sia lo sviluppo sano, armonico ed equilibrato del bambino.

Finalità del Centro ricreativo diurno è quello di creare un contesto capace di promuovere la crescita, il benessere ed il divertimento dei bambini e delle bambine all'interno di luoghi sicuri ed al contempo aperti alle opportunità del territorio, come tali in grado di connotare il contesto cittadino come luogo di vacanza qualificata per la propria utenza. L'impianto pedagogico del Centro ricreativo diurno deve esprimere una progettualità differenziata rispetto ai contesti scolastici e didattici, ed attivare invece proposte educative a carattere ludico, motorio, ricreativo, creativo – laboratoriale, di esplorazione, ricerca e scoperta ambientale. Devono essere favorite quelle attività che sono peculiari della stagione estiva, quali ad esempio giochi all'aperto, giochi con l'acqua, uscite sul territorio e presso centri natatori. Le esperienze offerte dovranno essere orientate a stimolare la curiosità, a creare situazioni piacevoli e divertenti, a sollecitare motivazioni ed interessi – al movimento, alla costruzione, al gioco, alla creatività, alla scoperta dell'ambiente, all'esplorazione, alla relazione con i pari, proponendo percorsi e situazioni significative anche dal punto di vista relazionale, così da facilitare il costituirsi di un clima positivo e favorevole alla socializzazione.

Particolare attenzione, dovrà essere posta in riferimento agli aspetti legati alla multiculturalità e all'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socioculturale.

Ogni anno prima dell'avvio del CRD la ditta appaltatrice dovrà presentare un progetto, caratterizzato da un filo conduttore che farà da sfondo a tutte le proposte realizzate.

Nella definizione del progetto e nelle varie fasi di realizzazione del CRD, dovranno essere compresi i seguenti macro-obiettivi obiettivi:

- accrescere nei bambini la fiducia in sé stessi e nella capacità di socializzazione e accettazione di sé e degli altri;
- stimolare la conoscenza e lo sviluppo armonico del corpo attraverso proposte di tipo psicomotorio;
- educare ai valori, alle regole ed alla socialità
- offrire attività coinvolgenti ed interessanti per tutte le fasce d'età;
- favorire l'integrazione la partecipazione e l'inclusione di soggetti svantaggiati con particolare attenzione a minori disabili e al contrasto alla povertà educativa;

Le principali attività dovranno articolarsi come segue:

**Attività strutturate:** laboratori e attività ludiche-socializzanti. I laboratori devono essere per i bambini un'occasione per scoprirsi capaci di dar forma alla realtà e di rielaborarla in maniera personale. L'uso dei laboratori, all'interno del centro estivo dovrà essere programmato secondo un calendario stilato settimanalmente in base alle esigenze dei gruppi. I laboratori potranno essere situati sia all'interno che all'estero della struttura; alcuni potranno avere collocazione e finalità ben precise fisse nell'arco dell'estate, altri potranno essere allestiti in più ambienti, secondo le esigenze del gruppo. I prodotti realizzati nei vari laboratori, potranno essere eventualmente esposti in occasione di eventi organizzati dal Comune, ove compatibili.

**Attività libere:** in questa categoria vengono comprese tutte le attività che rientrano nello spazio della casualità: i momenti di conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, i momenti conviviali, di allestimento dei locali. Tale situazione permette al gruppo di 'adattarsi' all'ambiente, di osservarne le modalità, le norme che lo regolano;

**Uscite:** a completamento delle attività dovrà essere prevista una uscita settimanale presso un centro natatorio

**Festa fine centro:** nel servizio offerto dovrà essere prevista una festa conclusiva con la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti il CRD.

Al fine di permettere di elaborare delle proposte progettuali che possano rispondere alle esigenze, si riportano di seguito i volumi di attività del servizio oggetto del presente accordo quadro realizzate nel periodo estivo anno 2019

Turno settimanale	Nr iscritti
1	70
2	70
3	65
4	60

### **Servizio ausiliario per assistenza e pulizia**

È richiesto un servizio ausiliario con funzioni di assistenza e pulizia per tutta la durata di apertura giornaliera del Centro. È necessario prevedere nell'organizzazione oraria la pulizia al termine della giornata. Si specifica che il materiale di pulizia è a carico della I.A.

### **Art. 9 – Luoghi e modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio verrà svolto all'interno di un plesso scolastico individuato dall'Amministrazione Comunale dotato di aule sufficienti per accogliere i gruppi di minori, di un refettorio e, per l'attività ludica, il giardino prospiciente le aule

Si precisa che le settimane di funzionamento e il numero di utenti specificato negli articoli precedenti ai fini dell'offerta potranno comunque essere suscettibili di modifica sia rispetto ai periodi ed al numero di settimane di apertura che al numero degli iscritti,

L'aggiudicatario deve altresì provvedere a dotare il proprio personale di quanto necessario all'attuazione piena delle attività previste nel servizio di Centro Estivo (es. mediante acquisto beni e materiale vario ecc.) per gli educatori facendosi carico dei relativi costi.

Poiché è previsto un servizio ausiliario per la pulizia e sanificazione, sono a carico dell'aggiudicataria anche i costi per l'acquisto del materiale necessario.

Potrebbero essere richieste attivazioni del servizio Centro Ricreativo Diurno nei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino il cui valore non è ricompreso nella presente base d'asta e per il quale non si chiede specifica progettazione. L'attivazione del servizio potrà prevedere una diversa articolazione e organizzazione del servizio sui territori interessati, sulla base del budget previsto a gara, mantenendo le caratteristiche peculiari del servizio stesso, così come descritto sopra.

Si precisa che il servizio potrà subire sospensioni, modifiche e/o variazioni relativamente al perdurare di situazioni di emergenza sanitaria

#### **Art. 10 – Orari di svolgimento del servizio Centro Ricreativo Diurno**

Il servizio Centro Ricreativo Estivo deve essere garantito, in linea di massima e secondo il calendario scolastico, nel mese di luglio dal lunedì al venerdì e con i seguenti orari di funzionamento:

Entrata: dalle ore 7.30 alle ore 9.00

Uscita: dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Il pranzo è previsto dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Non è compreso il pasto per gli educatori in servizio nella predetta fascia oraria.

Al fine di consentire le rendicontazioni previste, l'aggiudicataria dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta di Azienda IPIS, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli operatori che hanno prestato servizio durante l'anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali del servizio, settimane contributive, etc.).

#### **Art. 11 – Monitoraggio del servizio**

Sono previsti i seguenti incontri per il monitoraggio e la verifica del servizio:

Prima dell'avvio del servizio: incontri con i Referenti di Azienda IPIS e con i referenti comunali per definire gli aspetti organizzativi del servizio (sopralluogo sedi, acquisizione dati iscrizioni...)

Almeno un incontro con i referenti Comunali durante lo svolgimento del servizio:

Incontro tra il Referente di Azienda IPIS, il Coordinatore dell'Ente Gestore (o al bisogno) e il Referente Comunale al fine di verificare quanto attuato nello svolgimento del servizio stesso

#### **Art. 12 – Debito informativo**

Ogni anno al termine del servizio CRD l'Aggiudicataria si impegna a fornire ad IPIS relazione esplicitiva sull'andamento del servizio, (sulla base di uno schema fornito da Azienda IPIS) evidenziando carenze e difficoltà, fornendo altresì suggerimenti e proposte per il miglioramento dello stesso.



**Art. 13 – Formazione e supervisione tecnica**

Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo interventi di formazione per **almeno** 10 ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti dovranno essere esplicitati nel progetto tecnico, senza alcun onere aggiuntivo per IPIS.

Il piano della formazione deve essere comunicato a IPIS, in occasione della firma dei singoli contratti d'appalto.

**Art. 14 – Personale: requisiti specifici e funzioni**

Per l'erogazione del servizio CRD, l'aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato.

In particolare:

**Coordinatore responsabile** – con funzioni di direzione del Servizio, referente per l'azienda IPIS dell'attuazione/verifica del servizio come da capitolato e da offerta tecnica

Requisiti minimi richiesti:

- g) Laurea magistrale (o quadriennale) in Scienze dell'Educazione/formazione/psicologiche/sociologiche e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (CRD, pre e post Scuola, Assistenza Educativa Scolastica,)

Il coordinatore del servizio dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- g) capacità di gestire il gruppo di lavoro al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione alla gestione di gruppi di minori, alla relazione con le famiglie e alla capacità di realizzare proposte di lavoro;
- h) capacità di lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi comunali etc.) e non istituzionali.

Deve inoltre essere munito di patente di guida tipo B e telefono cellulare.

Il coordinatore svolge nello specifico i seguenti compiti:

- è il referente unico per Azienda IPIS e per l'Amministrazione Comunale ed è responsabile della stesura del programma, della sua realizzazione e del suo buon andamento nei tempi e nei modi indicati dal presente Capitolato e nel rispetto dei requisiti minimi di funzionamento
- coordina tutto il personale in servizio al centro estivo e coinvolge tutti gli operatori nelle diverse fasi di programmazione, gestione e verifica giornaliera, privilegiando il lavoro d'equipe;
- presiede le riunioni di coordinamento e progettazione con gli operatori, da effettuarsi al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio;
- assicura la propria **presenza nella sede per tutto il periodo di svolgimento del servizio** ed è il punto di riferimento per i genitori;
- cura i rapporti con Azienda IPIS e con i referenti comunali e collabora nelle comunicazioni con le famiglie riportando con immediatezza qualunque segnalazione o problematica emersa dai genitori o dai frequentanti;
- partecipa alle riunioni di programmazione, organizzazione e verifica indette da Azienda IPIS e/o dai Referenti Comunali;
- mantiene in stretta collaborazione con i referenti comunali eventuali rapporti con gli assistenti sociali e/o neuropsichiatra di riferimento;
- prevede ed organizza le modalità di accoglienza dei bambini e delle famiglie, specialmente nei primi giorni di ogni turno;

- è responsabile della riconsegna dei bambini alle famiglie e garantisce l'effettivo svolgimento delle attività fino all'arrivo dei genitori;
- comunica ad IPIS e ai Referenti comunali qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone che si verifichi nel corso del centro estivo; nel caso di eventuali incidenti ai bambini, ha l'obbligo informare tempestivamente la famiglia del minore e azienda IPIS e stilare una relazione per avviare la pratica assicurativa;
- cura i rapporti con il referente del Centro Cottura al quale dovrà giornalmente trasmettere il numero dei pasti da preparare secondo le modalità che verranno indicate;
- consegna ai referenti comunali:  
la composizione delle squadre prima dell'avvio di ogni singolo turno  
le presenze dei minori ai CRD al termine di ogni turno;
- provvede alla diffusione e alla raccolta dei questionari rivolti agli utenti, garantendo il rispetto della privacy;
- è responsabile del materiale ludico per la scuola dell'infanzia, della pulizia e del completo riordino della struttura assegnata a conclusione del servizio;
- garantisce l'apertura e la chiusura delle sedi dei Centri Estivi.

Il coordinatore **non** dovrà essere sostituito per tutto il periodo di funzionamento, salvo gravi eccezionali motivi documentati.

### **Educatori** con funzione di attuatori del servizio

Requisiti minimi richiesti:

- possesso di diploma di maturità magistrale
- maturità professionale assistente di comunità infantile
- liceo psico-pedagogico
- diploma di educatore professionale
- diploma triennale di animatore sociale
- laurea specifica

Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

- fornire continua assistenza giornaliera al gruppo di bambini assegnato;
- attuare interventi a carattere ludico/ricreativo/animativi concordati in linea con la progettazione del servizio;
- valorizzare e rispettare sia l'identità del singolo bambino/a, dando valore alle sue capacità, sia la dimensione sociale dell'esperienza, come momento di confronto, condivisione e negoziazione;
- gestire gruppi eterogenei per età di bambini, calibrando le offerte sia per i più piccoli che per i più grandi, ma sa anche costruire e creare momenti di scambio e gioco fra le diverse età;
- cogliere eventuali disagi e/o difficoltà dei bambini frequentanti il centro;
- collaborare per creare un clima sereno e di cooperazione e si rapporta correttamente sia con i genitori
- favorire la comunicazione con i genitori per tutte le informazioni relative all'andamento della giornata;
- dimostrarsi figura non "autoritaria" ma "autorevole" che dà regole, che sta nel gruppo, organizza e gioca con i bambini mantenendo un contegno ed un abbigliamento decoroso ed irreprensibile, di

---

**Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"**

**Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

**Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21**

**e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it**

**C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531**

provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti;

- rispettare la puntualità, il decoro e il segreto professionale.

Il personale educatore non dovrà ricoprire il solo ruolo di tipo animativo ma dovrà soprattutto possedere competenze in campo educativo e relazionale.

Almeno il 30% del personale impiegato nello svolgimento del Servizio deve possedere un'esperienza nel servizio CRD, documentata, di almeno un anno

### **Educatore di sostegno**

L'educatore di sostegno ai bambini portatori di handicap, oltre ai requisiti richiesti per l'educatore di cui sopra, deve essere in possesso anche di uno dei sottoelencati requisiti:

- corso biennale polivalente di specializzazione e formazione per insegnanti di sostegno
- attestato di abilitazione di educatore professionale
- comprovata esperienza lavorativa in servizi analoghi (assistenza ad personam), con durata non inferiore a tre anni

### **Personale ausiliario**

Il personale ausiliario deve essere in possesso del seguente requisito: scuola dell'obbligo.

Tale personale dovrà essere a conoscenza delle norme sull'igiene e la sicurezza degli alimenti.

Il personale ausiliario svolge i seguenti compiti:

*Servizi pulizia giornaliera:*

- pulizia e sanificazione dei locali scolastici, spazi comuni, cortile, palestra, arredi e suppellettili del CRD;
- lavaggio giornaliero dei pavimenti, banchi e sedie, servizi igienici;
- controllo dello stato di pulizia dei bagni più volte nell'arco della giornata per mantenerli costantemente puliti;
- controllo dello stato di pulizia dei corridoi, scale, spazi comuni di continuo passaggio per mantenerli costantemente puliti;
- verifica al termine della giornata che la sede sia lasciata perfettamente pulita e in ordine, che le luci siano spente, le finestre chiuse;
- chiusura di tutte le vie di accesso a fine giornata;

*Vigilanza e assistenza utenti:*

- sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, palestra e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell'educatore di sezione per qualsiasi motivo;
- controllo dell'accesso ai locali scolastici;
- sorveglianza dell'ingresso e dell'uscita degli alunni;
- collaborazione nella rilevazione del numero dei pasti giornalieri nei centri.

Al termine del periodo di funzionamento dei CRD, il personale ausiliario dovrà effettuare la pulizia generale degli spazi utilizzati presso le scuole.

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall' art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente accordo quadro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

#### **Art. 15 – Rapporto numerico educatore/bambino**

Il rapporto numerico massimo è di 1 educatore ogni 15 bambini come indicato dalla DGR n. 11496 del 17/03/2010. In presenza di bambini diversamente abili, verrà concordato con l'I.A., sentiti gli organismi competenti e sulla base della gravità della disabilità, un rapporto numerico educatori/bambini inferiore a quello precedentemente indicato oppure la presenza della figura di sostegno specializzata garantita dall'I.A. stessa

**Art. 16 – Personale a carico di Insieme per il Sociale**

È a carico di IPIS: il Responsabile del Servizio con compiti di monitoraggio, verifica ed interfaccia con le amministrazioni socie dell'Azienda IPIS.

**Art. 17 – Personale: requisiti generali**

L'aggiudicataria fornisce a IPIS i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.

L'aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l'organico.

L'aggiudicataria informerà IPIS delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all'appaltatore e, se nel caso, all'ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.

L'appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.

**Art. 18 – Personale: accertamento dei requisiti**

L'aggiudicataria si impegna a trasmettere a IPIS entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o comunque prima dell'avvio del servizio) l'elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare IPIS di ogni variazione al riguardo.

Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.

Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria.

Spetta in ogni caso alla direzione di IPIS l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all'aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell'unità di personale con altre unità rispondente alle caratteristiche programmate.

Nel caso, l'aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato, a insindacabile giudizio di IPIS, potrà essere immediatamente rimosso dall'incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempienza contrattuale.

**Art. 19 – Personale: comportamento del personale**

Il personale dipendente dell'appaltatore nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.

**Art. 20 – Personale: condizioni contrattuali per il personale**

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

IPIS richiede all'aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto "salario convenzionale", e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia. Si ricorda che l'applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest'ultima e mai si configura come obbligo cogente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.

L'aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l'adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

IPIS potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, IPIS potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da IPIS. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'IMPRESA aggiudicataria. In questo caso, IPIS interdirà la partecipazione dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, IPIS potrà interdire la partecipazione dell'aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.

**Art. 21 – Personale: orario di lavoro**

L'aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un'organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.

**Art. 22 – Personale: turn over, sostituzioni**

Al fine di garantire continuità nel servizio, salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l'adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L'aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l'elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti di IPIS.

**Art. 23 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio**

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.

IPIS verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi.



Ad azienda IPIS, spetta il compito di valutare l'entità dell'inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell'aggiudicataria.

L'Aggiudicatario dovrà altresì disporre all'atto dell'aggiudicazione di una sede organizzativa entro 20 km dalla sede aziendale di IPIS in via Azalee 14 a Cusano Milanino con recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio. Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti di Azienda IPIS che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato. All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 -come modificato dal D.lgs. n.101/2018- "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Stazione Appaltante impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

**Art. 24 – Modalità di collaborazione tra Ipis e impresa aggiudicataria**

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare a IPIS il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio.

IPIS indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.

**Art. 25 – Facoltà di controllo da parte di Ipis**

È facoltà di IPIS richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio e dal Coordinatore di IPIS.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

**Art. 26 – Disposizioni finali**

All'atto dell'assunzione del servizio all'aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato.

IPIS, da parte sua, notificherà all'aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.